



## COMUNE DI ALDENO

PROVINCIA DI TRENTO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 08/2025

Del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione – Seduta Pubblica

**OGGETTO:** Art. 13 bis, comma 5, l.p. 16 giugno 2006, n. 3 - Approvazione della Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani - EGATO. Atto obbligatorio.

L'anno **duemilaventicinque** addì **24 (ventiquattro)** del mese di **febbraio** alle ore 20.30, **in presenza, in Sala Consiliare comunale**, a seguito di regolari avvisi recapitati sulla base del Regolamento consiliare del Comune di Aldeno, è stato convocato il Consiglio comunale:

- |    |                                |                |
|----|--------------------------------|----------------|
| 1  | <b>CRAMEROTTI ALIDA</b>        | <b>Sindaca</b> |
| 2  | <b>BEOZZO OSCAR</b>            |                |
| 3  | <b>BIASETTO LAURA</b>          |                |
| 4  | <b>BISESTI PAOLO</b>           |                |
| 5  | <b>CIMADOM ALESSANDRO</b>      |                |
| 6  | <b>COSER GIULIA</b>            |                |
| 7  | <b>CRAMEROTTI REMO</b>         |                |
| 8  | <b>DELAITI IGOR</b>            |                |
| 9  | <b>ERLICHER MICHELE</b>        |                |
| 10 | <b>GIOVANNINI MARIA CHIARA</b> |                |
| 11 | <b>MURAGLIA SIMONE</b>         |                |
| 12 | <b>PERINI PAOLO</b>            |                |
| 13 | <b>ROSSI WALTER</b>            |                |
| 14 | <b>CONT VANNI</b>              |                |
| 15 | <b>LARCHER MONIA</b>           |                |
| 16 | <b>MOSNA FRANCO</b>            |                |
| 17 | <b>CONT EMILIANO</b>           |                |
| 18 | <b>ZANOTTI FEDERICO</b>        |                |

Pres/Ass
X
X

Partecipa **in presenza** e verbalizza il Segretario Comunale dott. Paolo Chiarenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, si dà atto della regolarità della seduta.

Il Sig. **Simone Muraglia** nella sua qualità di **Presidente** del Consiglio invita i presenti alla trattazione dell'oggetto suindicato.

*Premesso che:*

- l'attuale quadro normativo relativo all'organizzazione e alla gestione del servizio di igiene urbana e ambientale, si articola in normativa europea, nazionale e provinciale e le attività relative sono regolamentate dall'ARERA (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ai sensi della Legge 205/2017 che ha ad essa attribuito le competenze di regolamentazione e controllo;
- la normativa nazionale relativa al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è contenuta nella Parte IV del Codice dell'Ambiente (di seguito CA), D.Lgs. n. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*";
- ai sensi del CA, la gestione dei rifiuti è un'attività di pubblico interesse che comprende, in ragione di quanto disciplinato dall'art. 183 "*la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario*";
- il citato Codice ha introdotto, con l'obiettivo di conseguire l'ottimizzazione della gestione del servizio, una serie di previsioni basate su aggregazioni:
  - a) di natura geografica - Ambiti Territoriali Ottimali (ATO);
  - b) di natura funzionale (tramite l'esercizio congiunto nelle Autorità d'ATO);
  - c) di natura gestionale (prevedendo l'affidamento del ciclo integrato ad un unico soggetto);
- il legislatore nazionale, con il Decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, recante il "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", ha innovato il settore, introducendo principi altrettanto rilevanti per la materia della gestione dei rifiuti;
- in Provincia Autonoma di Trento la normativa di riferimento è il D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl. (T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);
- con deliberazione del 26 agosto 2022 n. 1506, la Giunta provinciale ha approvato il Piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio per la gestione dei rifiuti urbani - Quinto aggiornamento, ai sensi degli articoli 65 e 66 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41/Legisl.;
- il soprindicato "Quinto aggiornamento", messe in evidenza le necessità di adeguamento alle ultime direttive europee e alla normativa nazionale, in particolare ai decreti di recepimento nazionale delle direttive comunitarie di economia circolare (D.Lgs. 116/2020, D.Lgs. 121/2020), al Programma Nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) nonché ai dettami dell'ARERA, stabilisce tra gli obiettivi strategici e prioritari:
  - ridurre la produzione di rifiuti urbani;
  - aumentare la raccolta differenziata;
  - perseguire l'obiettivo normativo del 10% di rifiuto urbano in discarica entro il 2035;
  - ridurre l'organico ed il sottovaglio presenti nel rifiuto prima dello smaltimento in discarica;
  - individuare il sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti;
  - uniformare la raccolta dei rifiuti urbani;
  - aggiornare periodicamente i criteri localizzativi per gli impianti di trattamento dei rifiuti;
- il Piano tra l'altro, preso atto di un'ampia frammentarietà a livello provinciale nella gestione del ciclo dei rifiuti, auspica "*una progressiva aggregazione del servizio di raccolta partendo dagli attuali bacini di raccolta, possibilmente con logiche territoriali di prossimità*" per garantire una maggiore efficienza ed efficacia;
- con l'approvazione dell'*Addendum* al Piano da parte della Giunta provinciale (intervenuto con deliberazione 18 agosto 2023 n. 1528) è stata approfondita la trattazione dell'obiettivo relativo all'individuazione del sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti, ed è stata aggiornata la pianificazione provinciale anche rispetto a quanto previsto dalla Legge provinciale 8 agosto 2023 n. 9, di modifica dell'articolo 13 bis della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3, in materia di

gestione integrata dei rifiuti urbani ed in particolare con l'introduzione dell'Ente di governo per la gestione integrata dei rifiuti urbani;

- l'art. 13 bis della L.P. 3/2006 detta le disposizioni in materia di servizi pubblici a rete di interesse economico;
- il comma 1 dell'art. 13 bis della L.P. 3/2006, a seguito alle modifiche apportate dalla Legge provinciale 9/2023, stabilisce che, per quanto concerne il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani, comprensivo delle fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, *“l'ambito territoriale ottimale coincide con l'intero territorio provinciale (...)”*, ma ammette l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo;
- il nuovo comma 5 dell'articolo 13 bis L.P. 3/2006 disciplina le modalità di organizzazione del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani con la previsione che, ai fini della gestione del servizio, la Provincia, i Comuni e le Comunità esercitino in forma associata le funzioni e le attività in materia di rifiuti urbani, nel rispetto del Piano provinciale di gestione dei rifiuti;
- la gestione associata da parte degli Enti pubblici sarà svolta mediante un Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale - EGATO, istituito mediante convenzione tra i predetti Enti;
- l'Ente di governo è costituito in forma di consorzio e ha il compito di organizzare e affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- ai sensi del comma 5 dell'art. 13 bis della L.P. 3/2006 la convenzione deve individuare: la data di operatività dell'Ente di governo; i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche mediante l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo nonché le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'Ente di governo da parte degli Enti partecipanti; le disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell'Ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere;
- il successivo comma 5 bis, anch'esso modificato dall'art. 51 della Legge provinciale 9/2023 e dall'art. 6 della recente L.P. di stabilità 13/2024, si occupa di dettare i termini temporali per l'approvazione dello schema di convenzione e per la relativa sottoscrizione da parte degli Enti;
- l'articolo citato recita *“lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo articolo ed entro i successivi quarantacinque giorni è sottoscritto dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio.”*;
- lo schema di convenzione è stato oggetto negli ultimi mesi di un confronto continuo con il Consiglio delle Autonomie locali che ha espresso, nella seduta dell'11 dicembre 2024, parere positivo sull'intesa in relazione allo schema di convenzione di cui all'articolo 13 bis, comma 5 bis della Legge provinciale 3/2006;
- l'intesa è stata sottoscritta dal Presidente della Provincia e dal Presidente del nominato Consiglio delle autonomie locali in data 23 dicembre 2024 come comunicato con nota prot. n. 972152 del 23 dicembre 2024 dell'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed Enti locali della Provincia autonoma di Trento;
- l'articolo 13 bis, comma 5 bis della Legge provinciale 3/2006 suddetto prevede che i Comuni, le Comunità di valle e la stessa Provincia autonoma di Trento procedano, entro i successivi

quarantacinque giorni, alla sottoscrizione – qualificata atto obbligatorio - della convenzione, nel testo su cui si è formata l'intesa fra la Provincia ed il Consiglio delle Autonomie locali;

- la Giunta provinciale con deliberazione 10 gennaio 2025 n. 3, ha approvato lo schema di convenzione costitutiva dell'Ente di governo, denominato "EGATO Trentino - consorzio pubblico tra Provincia, Comunità e Comuni - per la gestione integrata dei rifiuti urbani autorizzando nel contempo il Presidente della Provincia alla sua sottoscrizione.

\*\*\*

Delineato in tal modo il quadro giuridico-amministrativo, la Sindaca, al fine di adempiere all'obbligo di sottoscrizione della convenzione, ha attivato il procedimento approvativo in sede consiliare della convenzione in parola, sottoponendone il testo all'attenzione del segretario comunale al fine di acquisire il preventivo parere tecnico giuridico sulla delibera.

Le problematiche rilevate dal segretario nell'analisi dello schema di convenzione - in tutto conforme all'intesa sottoscritta dal Presidente del CAL e dal Presidente della Giunta provinciale di Trento - già approvata dalla Giunta provinciale e a cui i comuni sono chiamati ad allinearsi, apparentemente senza spazi di discrezionalità, fanno capo, riassuntivamente:

- a) alla previsione della nomina di un Presidente del Consorzio fuori dal seno dell'assemblea;
- b) alla mancata approvazione dello Statuto in sede consiliare contestualmente all'approvazione della convenzione, con rinvio invece dell'approvazione dello Statuto alla competenza dell'assemblea consortile;
- c) alla mancata previsione di *quorum* costitutivi e deliberativi e di regole di funzionamento dell'assemblea e degli altri organi;
- d) ad un deficit di rappresentanza a seguito della mancata partecipazione dei comuni di Cimone, Garniga Terme e Aldeno, in seno all'assemblea del costituendo consorzio;

A fronte dunque della necessità di un approfondimento del tema, riscontrato da più soggetti, oltre che dal segretario comunale di Aldeno, con nota del 29 gennaio u.s. il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, sollecitato sul punto, ha diffuso a tutti i comuni e alle comunità la nota di pari data dell'Assessore agli Enti locali della Provincia autonoma di Trento. Attraverso tale comunicazione, l'Assessorato competente:

- ha assunto l'impegno, attraverso un'iniziativa legislativa, di addivenire all'allineamento dell'art. 6, comma 1 l.p. n. 3/2006 con la previsione, contenuta nello schema convenzionale, della possibilità di scelta del presidente dell'EGATO fra soggetti esterni all'assemblea del Consorzio;
- ha confermato il pieno coinvolgimento, nel procedimento di formazione dello statuto di EGATO, degli Enti partecipanti, i cui organi di indirizzo saranno chiamati ad esprimersi sullo schema di statuto, prima della sua approvazione da parte dell'assemblea del Consorzio, secondo modalità che saranno oggetto di precisazione mediante l'intervento normativo sopra richiamato. Ciò considerato, ha altresì precisato:
- a) che è facoltà degli Enti locali introdurre nel deliberato consiliare – qualora ritenuto necessario, anche alla luce delle proprie disposizioni statutarie - la previsione di *“rinviare a successiva deliberazione del Consiglio comunale/Consiglio dei sindaci l'approvazione dello statuto dell'EGATO Trentino, ai fini della successiva approvazione da parte dell'assemblea ai sensi dell'art. 7, comma 11, della convenzione”*;
- b) che l'efficacia della convenzione non è subordinata all'approvazione dello statuto.

L'assessorato in parola ha inoltre:

- assicurato che la definizione dello statuto del Consorzio sarà posta con priorità dall'Assemblea dell'EGATO, a cui sarà offerto adeguato supporto tecnico da parte delle Strutture tecniche della Provincia e del Consiglio delle autonomie locali;
- assunto l'impegno a disciplinare, con una apposita norma di legge, la rappresentanza dei tre Comuni del Territorio 15.1 attualmente esclusi, in seno all'assemblea di EGATO;
- evidenziato come l'atto costitutivo, attualmente in fase di approvazione e sottoscrizione da parte degli enti aderenti, è il primo passo di un processo complesso che potrà essere affinato via via che progredirà, in particolare con riferimento ad alcune tematiche, come quelle della definizione delle risorse umane, delle dotazioni patrimoniali e dei rapporti finanziari che la convenzione, in questa fase, non poteva che accennare. Tali aspetti necessiteranno, pertanto, di ulteriori ed adeguati approfondimenti, da condurre con il coinvolgimento di tutte le parti interessate nel corso della fase transitoria, e che potranno, laddove necessario, condurre alla stipula di atti convenzionali suppletivi o di accordi di altra natura.

Il segretario comunale, dopo disamina sia del testo della convenzione sia delle note del 29 gennaio e del 3 febbraio dell'Assessorato provinciale agli Enti locali (a firma congiunta con il Consiglio delle Autonomie), ha comunicato con proprio atto di data 17 febbraio 2025 le motivazioni in forza delle quali rende sulla delibera consiliare di approvazione della convenzione il parere di competenza positivo, seppur con osservazioni.

Egli osserva appunto che, in relazione alla figura del Presidente, sebbene in convenzione si preveda che il medesimo venga nominato dall'assemblea, facoltativamente, all'interno o anche al di fuori dei componenti della stessa (v. art. 5 comma 11) – ed in questo caso l'assemblea passerebbe a 19 componenti – tale previsione pur risultando attualmente in contrasto con quanto previsto dall'art. 13 della l.p. 3/2026, sarà superata all'avverarsi della condizione che prevede che il percorso legislativo già intrapreso dalla Provincia, di adeguamento della norma alla convenzione sottoscritta da PAT e CAL, abbia buon esito.

In merito ai *quorum* egli evidenzia che una prima norma procedurale si trova all'art 4 comma 3, ove si prevede che per la deliberazione dei sub ambiti l'assemblea dell'EGATO possa esprimersi con la presenza della Provincia e di altri 9 componenti, con l'approvazione della maggioranza assoluta dei presenti, cioè di 6 presenti; *quorum* funzionale che in effetti appare un po' debole per scelte così importanti; peraltro tale previsione, di per sé non illegittima ma inopportuna se la "mini assemblea" avesse a decidere di subambiti su territori non rappresentati in quel preciso momento di assunzione della decisione, potrebbe essere successivamente "rivista" da un eventuale accordo o patto che preveda la partecipazione di più rappresentanti.

Altra norma che tratta di *quorum*, seppur posta tra le norme transitorie e finali, è la previsione di cui al comma 11 dell'art. 7 della convenzione, ove, proprio in merito all'approvazione dello Statuto, stabilisce che "...l'assemblea delibera con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati." Attenendo ciò ad un *quorum* funzionale e nulla stabilendo in merito ad un *quorum* costitutivo o strutturale, il segretario osserva che va da sé che occorra la presenza del 100% dei rappresentanti dei consorziati affinché si possa considerare validamente costituita l'assemblea deliberativa.

Quanto al Consiglio di Amministrazione, inopportuna appare poi - in quanto in contrasto con l'autonomia ed indipendenza del nuovo soggetto - la previsione della nomina "esterna" da parte di PAT e Consiglio delle Autonomie, di quattro dei cinque componenti, senza una effettiva rappresentanza per gli enti presenti in assemblea e senza una procedura per l'eventuale "sfiducia" espressa dall'Assemblea, nei confronti del CdA; in quanto solo inopportuna e non illegittima, anche questa previsione potrebbe essere disciplinata da eventuali ulteriori patti.

In merito alla mancata rappresentanza dei Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme in seno all'assemblea di EGATO, rappresentanza non esercitabile neanche in via mediata in quanto i medesimi non appartengono ad alcuna comunità di valle ma solo al Territorio 15 (di cui fa parte

anche Trento, e che in assemblea è membro di diritto e rappresenta solo sé stesso), vi è una evidente lesione del diritto di ciascuno dei suddetti piccoli enti locali. Il rimedio alla svista non può che essere il concedere loro una rappresentanza diretta in assemblea ad un rappresentante individuato dai medesimi tra i tre comuni del Territorio 15.1 oppure una rappresentanza mediata attraverso il comune capoluogo del Territorio 15, il quale però ha, come noto, peso specifico, sistema di ciclo di rifiuti e ambito territoriale diversi per cui il rischio è di una rappresentanza solo formale, se non vengono individuati meccanismi specifici per renderla anche sostanziale..  
Come evidenziato, su questo punto critico l'Assessora provinciale agli Enti Locali si è formalmente impegnata a trovare un rimedio.

\*\*\*

Alla luce di quanto osservato sopra, lo stesso segretario ritiene, in relazione alle proprie competenze e conoscenze, che il superamento di alcune delle problematiche inerenti la mancanza delle regole di funzionamento del consorzio potrà avvenire in effetti solo se l'approvazione dello statuto – volto a dare risposta anche alle criticità sopra evidenziate - sia il primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di EGATO dopo l'approvazione dello stesso da parte dei Consigli comunali e quindi che il delegato/rappresentante sia vincolato, nella votazione dell'approvazione dello statuto in assemblea EGATO, al mandato ricevuto dai consigli che rappresenta. L'inserimento nella deliberazione di un punto che vincoli in tal senso il futuro delegato risolve la criticità, determinando sì due momenti distinti di approvazione della convenzione e dello statuto, ma entrambi posti prima della nascita, di fatto, dell'ente.

Occorre pertanto prendere atto, così come fa oggi questo consiglio, che con la citata nota del 29/01/2025, l'Assessora agli Enti locali, formalmente comunica che nei disegni di legge attualmente in itinere sarà corretto quanto risulta in contrasto alla convenzione, che lo statuto sarà preventivamente approvato dai consigli comunali e dei Sindaci nelle Comunità, che sarà risolta la mancata rappresentanza dei comuni del Territorio 15.1 e che le questioni relative a personale e beni degli enti saranno risolte con ulteriori accordi.

Ulteriormente, occorre prendere atto anche del contenuto della seconda nota, sempre a firma dell'Assessora provinciale, congiunta a quella del Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, del 3 febbraio (pervenuta il 4 febbraio u.s.), con cui - dopo avere delineato il peculiare quadro giuridico entro cui si inserisce la costituzione dell'EGATO, quale consorzio obbligatorio di funzioni disciplinato dalla legge provinciale - viene evidenziato in prima battuta come quanto disposto dall'art. 31 T.U.O.E.L non risulti applicabile al caso in specie in quanto riferito ai consorzi di tipo volontario. Viene, infatti, precisato nella lettera del 3 febbraio che *“E' la richiamata legge provinciale n. 3 del 2006, in particolare l'art. 13, comma 2 bis, a individuare gli organi minimi necessari del consorzio e ad assegnare allo statuto del consorzio il compito di disciplinare le attribuzioni degli organi, le modalità per il loro funzionamento e le modalità per l'esercizio delle funzioni”*.

Per le ulteriori argomentazioni a sostegno della tesi provinciale si rimanda alla lettura integrale della nota del 3 febbraio più volte citata e qui allegata.

Tutto ciò premesso, e ricordato che l'art. 49 del TUEL recita al comma 4 per gli aspetti di interesse che *“Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”*, occorre precisare che nel caso di specie, pur non trovandoci avanti ad un parere negativo del segretario comunale, ma a sue osservazioni poste allo scopo di tutelare l'ente e di mettere in condizione questo consesso di approvare lo schema di convenzione (o non approvare) con cognizione di causa e mediante un “consenso informato”, alle dette osservazioni si ritiene in ogni caso di poter contro-argomentare che:

- l'Assessora agli Enti locali ha formalmente assunto l'impegno a disciplinare, con una apposita norma di legge, la rappresentanza dei Comuni – oggi non rappresentati - in seno all'assemblea di EGATO;
- l'Assessora sopra citata ha anche formalmente comunicato l'intenzione di disciplinare, sempre con apposita norma di legge, la facoltà di nomina del Presidente al di fuori dell'assemblea consorziale;
- lo schema di convenzione in effetti contiene e anticipa già una parte di norme a valenza statutaria che sarebbero riservate allo stesso, che mettono in grado il consorzio di funzionare almeno per la gestione ordinaria, in attesa dell'approvazione da parte dei consigli comunali dello statuto completo e definito del Consorzio EGATO;
- il *quorum* costitutivo di cui al comma 11 dell'articolo 7, non può che essere inteso nella necessità della presenza del 100% dei componenti l'assemblea al momento in cui si delibera lo Statuto;
- la circostanza che sia stata palesata la volontà provinciale di "adeguare", mediante appositi disegni e percorsi legislativi, "norme di legge ad una convenzione", peraltro prevista come obbligatoria e frutto di una intesa tra i vertici istituzionali della provincia (Presidente e Giunta provinciale) e del consiglio delle Autonomie locali (Presidente del CAL) in cui sono rappresentati i comuni, fa ritenere che ci si trovi di fronte piuttosto – con le dovute cautele - ad un "atto a forte contenuto politico o di alta amministrazione" (che non necessiterebbe *tout court* di un parere di regolarità tecnica), piuttosto che ad un puro atto amministrativo; atto comunque invalido e lesivo nella parte, non sanabile se non per intervento legislativo, in cui non preveda alcuna rappresentanza dei tre comuni dell'Ambito 15.1 all'interno dell'assemblea del consorzio, comuni pur sempre titolari del servizio relativo ai rifiuti;
- "il combinato disposto" delle due lettere formali ricevute a firma dell'assessora provinciale (e in parte dal Presidente del CAL), allegate al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, consentono di ritenere superati gli altri rilievi a meno che non si concluda per ritenere che nessun atto di fiducia possa essere mai riposto nella politica e nei loro rappresentanti;
- in ogni caso, nell'eventualità che si dovesse successivamente constatare che tale fiducia sia stata mal riposta, residua pur sempre la possibilità agli enti lesi nel proprio diritto di adire il giudice amministrativo;
- risulta possibile approvare la convenzione in parola, così come allegata al presente atto, condizionandone però la sottoscrizione da parte della Sindaca, come suggerito, ad almeno la circostanza che vi sia l'approvazione in sede consiliare dello Statuto consorziale, prima che questi sia approvato dall'assemblea e che sia risolta la questione della rappresentanza dei comuni del Territorio 15.1.

\*\*\*

Le argomentazioni offerte dall'Assessore agli Enti Locali ed il Presidente del CAL con le proprie note nonché le argomentazioni sopra esposte, dunque, appaiono tali da consentire il motivato superamento delle criticità insite nella convenzione in approvazione e delle osservazioni poste dallo stesso segretario comunale, il quale ha espresso parere favorevole rilevando però che la sottoscrizione della convenzione in parola sia subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni legali sopra evidenziate.

Tutto ciò premesso e considerato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale, per cui non vi è necessità di acquisire parere contabile, la Sindaca propone di

approvare la Convenzione per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, nel testo allegato al presente provvedimento e conforme all'intesa già siglata dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali.

Al fine di poter provvedere tempestivamente alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto, si rende necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

- premesso tutto quanto sopra riportato;
- dato atto che l'approvazione del presente atto era prevista entro il 06 febbraio 2025, ma i chiarimenti giunti in data 29/01/2025 e in data 4/02/2025, per i rilevanti problemi riscontrati nel testo non hanno permesso di rispettare tale termine, tenuto conto della necessità di fare chiarezza prima della convocazione del consiglio comunale;
- visto l'articolo 13 bis, comma 5, della l.p. 16 giugno 2006, n. 3;
- visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
- visto lo Statuto comunale;
- visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa, con osservazioni, espresso dal segretario comunale sulla proposta della presente deliberazione – reso ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., come richiamato in premessa;
- ritenuto di provvedere all'adozione della presente delibera, raccogliendo le osservazioni poste con il parere di regolarità tecnico-amministrativa sopra citato, alla luce delle controdeduzioni offerte con nota dell'Assessore provinciale agli enti locali e del Presidente del CAL del 29 gennaio e del 3 febbraio u.s., meglio riportate e richiamate in premessa;
- accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. e) e g) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
  
- constatato e proclamato, da parte del Presidente assistito dagli scrutatori, il seguente esito della votazione effettuata in forma palese per alzata di mano sulla proposta di deliberazione: Consiglieri presenti: n. 16 (sedici) favorevoli: n. 12 (dodici); contrari: n. 0 (zero); astenuti: n. 4 (quattro – Cont Vanni, Cont Emiliano, Larcher Monia e Mosna Franco),

### **DELIBERA**

- di approvare la proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
1. di approvare, ai sensi dell'articolo 13 bis della Legge provinciale n. 3/2006, lo schema di convenzione costitutiva dell'Ente di governo denominato "EGATO Trentino" – Consorzio di diritto pubblico tra Provincia, Comunità e Comuni per l'esercizio in forma associata di funzioni e di attività ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, nel testo allegato **sub A**) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, conforme all'intesa siglata tra il Presidente della Provincia ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali, unitamente alle note del 29 gennaio 2025 e del 3 febbraio 2025 dell'Assessora all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali della Provincia Autonoma di Trento, Giulia Zanotelli, nei testi allegati **sub B) e C)**;
  2. di rinviare a successiva deliberazione del Consiglio comunale l'approvazione dello Statuto dell'EGATO Trentino, ai fini della successiva approvazione da parte dell'assemblea ai sensi dell'art. 7, comma 11, della convenzione di cui al punto 1;

3. di autorizzare la Sindaca di Aldeno a procedere alla sottoscrizione della convenzione di cui ad 1. con verifica della seguente condizione:
  - a) che il rappresentante dei Comuni del Territorio 15.1, che sarà individuato con successivo provvedimento, verifichi in assemblea EGATO che prima di trattare su qualsiasi punto all'ordine del giorno, l'assemblea elabori una proposta di Statuto dell'EGATO Trentino e che comunque non esprima parere favorevole in relazione all'approvazione dello statuto se non munito dell'approvazione dello stesso da parte della conferenza dei Sindaci del Territorio 15/15.1, di cui questo comune fa parte;
4. di dichiarare il presente atto, con votazione separata e palese che ha dato il seguente esito: favorevoli: n. 12 (dodici); contrari: n. 0 (zero); astenuti: n. 4 (quattro – Cont Vanni, Cont Emiliano, Larcher Monia e Mosna Franco) su nr. 16 (sedici) consiglieri presenti e votanti, esito constatato e proclamato dal Presidente assistito dagli scrutatori, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, di cui alla L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m..
5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
  - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, acquisiti gli elementi di giudizio, valutati gli aspetti sostanziali dai quali possono discendere riflessi diretti ed indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e vista la normativa vigente in materia, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e della relativa istruttoria, si esprime **parere favorevole** relativamente alla regolarità tecnica dell'atto dando atto che tale proposta di deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, come richiesto dagli artt. 185-187 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Addì, 17 febbraio 2025



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Paolo Chiarenza

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
dott. Simone Muraglia



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Paolo Chiarenza

### ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 **ed è dichiarata immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://servizialdeno.jentecloud.net/jalbopretorio01/AlboPretorio> **dal giorno sotto riportato per dieci giorni consecutivi**, diventando pertanto esecutiva il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione.

Addì, 27 febbraio 2025



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Paolo Chiarenza